

Tribunale di Treviso
Seconda Sezione Civile

n. 43/2021 r.g. fall.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012, da Armando Grassato,

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Paese (Tv);

ritenuto che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

-per un verso, il proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- ritenuto il ricorrente non abbia compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti la formulazione della domanda;

-che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;

- ritenuto che limite di cui all'art. 14 *ter* comma 5 lettera b) della legge n. 3/2012 possa essere stabilito conformemente alle indicazioni del ricorrente e che dunque la somma che dovrà essere destinata alla procedura è determinata in euro 500,00 mensili;

- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;



- rimarcato che l'ordinanza di assegnazione già ottenuta da Italo Spv s.r.l., dalla data del presente decreto, non è opponibile alla procedura, essendo applicabile analogicamente alla procedura di liquidazione del patrimonio l'art. 44 legge fall. (v. in termini il decreto Tribunale di Treviso in data 22.12.2021 reso in sede di reclamo);
- rilevato infine che il corrispettivo di euro 20.000,00 dell'alienazione immobiliare del 30.09.2021, una volta incassato, dovrà essere appreso dal liquidatore;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Armando Grassato;

nomina liquidatore l'avv. Luca Carmelo Ficuciello, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 3/2012, dispone che gli emolumenti mensili percepiti dal ricorrente a titolo di pensione siano trattenuti per il mantenimento della famiglia, con esclusione della somma di euro 500,00 mensili che dovrà essere versata alla procedura;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art.14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso 31 gennaio 2022

Il Giudice
Clarice Di Tullio



